SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2005, n. **50.**

Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici . . . . Pag. 3

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2005.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all'elezione del Pontefice. (Ordinanza n. 3423) . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2005.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres e nelle prospicienti aree marittime . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Terni e Perugia interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi. Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 11 aprile 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, settima e ottava tranche . . . Pag. 17

DECRETO 11 aprile 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, ottava e nona tranche . . . . . Pag. 18

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 aprile 2005.

Proroga della pesca del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2005. . . . . Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Gruppo Saras (Saras 3). II aggiornamento. (Deliberazione n. 74/2004) . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Costa d'Oro - I aggiornamento. (Deliberazione n. 77/04) . . . . Pag. 23

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Breno, sede decentrata di Edolo. . . . . Pag. 26

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una richiesta di *referendum* . . . . Pag. 26

Ministero delle attività produttive: Finanziamento pubblico del 75% di studi di fattibilità all'estero . . . . Pag. 26

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Viatim» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Solaraze» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Hibtiter» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neohepatect» . . . . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Levodopa Carbidopa EG». . Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tareg» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nuvaring» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Etoposide Mayne» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Campto» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epaxal» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Implanon» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zanedip» . . . . Pag. 29

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lercadip» . . . . Pag. 30

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Granulokine» . . . . Pag. 30

Comunicato di rettifica concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Botox"» . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 15 settembre 2004.

Recepimento della direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

05A03253

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2005. Situazione del bilancio dello Stato.

05A03443

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2005, n. **50.**

Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare, l'articolo 1 e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

Vista la direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII-*bis* della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla legge 11 ottobre 1986 n. 713, e successive modificazioni

1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono soppressi con decorrenza 1° luglio 2002;

b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis.*

1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 7, è vietata:

a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

c) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge;

d) la realizzazione, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla data, stabilita conformemente al comma 2, in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose o nell'allegato VIII della presente legge.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, decorrono dalle date indicate in appositi decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, adottati in modo da consentire il rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione europea, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2), della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003.

3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente il Ministero della salute può chiedere alla Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:

a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo;

b) prototipo: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Art. 2-*ter.*

1. È vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella categoria 3, può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

2. Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 5.»;

c) all'articolo 3, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis,* commi 1 e 2.»;

d) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* la data di durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura *"da usare preferibilmente entro ..."* seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura. La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VI-*bis,* seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore;»;

2) al comma 1, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine *"ingredienti"* o *"ingredients".* In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:

1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;

3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.»;

3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine "*profumo*" o "*parfum*" e "*aroma*". Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna "*Altre limitazioni e prescrizioni*" dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.

4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "*può contenere*" o il simbolo "+/-".

5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 96/335/CE, dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis.* Il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.»;

e) all'articolo 9 è soppresso il comma 1-*bis;*

f) all'articolo 10-*ter:*

1) al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, tra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna;»;

2) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«g-bis) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non membri.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante può scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al comma 1, lettere *a), b), c)* e *d).* Il fabbricante comunica al Ministero della salute l'indirizzo del luogo ove le informazioni sono detenute, garantendo che le stesse siano facilmente accessibili.»;

4) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*bis.* Fatta salva la tutela della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, il Ministero della salute garantisce che le informazioni richieste ai sensi del comma 1 siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioni quantitative di cui al comma 1, lettera *a)*, che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze presenti nel prodotto cosmetico classificate come pericolose ai sensi della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.»;

g) all'allegato III, parte prima, della legge è aggiunto quanto riportato nell'allegato *A* del presente decreto;

h) dopo l'allegato VI è inserito l'allegato VI-*bis,* riportato nell'allegato *B* del presente decreto.

Art. 2.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/15/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. I cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, ma conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2005.

2. I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi prima dell'11 marzo 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2005

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *A*
(*articolo 1, comma 1, lettera g)*)

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«69	Amilcinnamaldeide (n. CAS 122-40-7)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
70	Alcool benzilico (n. CAS 100-51-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
71	Alcool cinnamilico (n. CAS 104-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
72	Citrale (n. CAS 5392-40-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
73	Eugenolo (n. CAS 97-53-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
74	Idrossicitronella le (n. CAS 107-75-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
75	Isoeugenolo (n. CAS 97-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
76	Alcool betapentilcinnamilico (n. CAS 101-85-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
77	Salicilato di benzile (n. CAS 118-58-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h)*, se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
78	Cinnamaldeide (n. CAS 104-55-2)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
79	Cumarina (n. CAS 91-64-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
80	Geraniolo (n. CAS 106-24-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
81	4-(4-idrossi-4-metilpentil)-cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
82	Alcool anisilico (n. CAS 105-13-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
83	Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
84	Farnesolo (n. CAS 4602-84-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
85	2-(4-terz-butilbenzil)-propionaldeide (n. CAS 80-54-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
86	Linalolo (n. CAS 78-70-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
87	Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
88	Citronellolo (n. CAS 106-22-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
89	Alfa-esilcinnamaldeide (n. CAS 101-86-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
90	d-limonene (n. CAS 5989-27-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
91	Metileptin carbonato (n. CAS 111-12-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
92	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one (n. CAS 127-51-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
93	Estratto di Evernia prunastri (n. CAS 90028-68-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
94	Estratto di Evernia furfuracea (n. CAS 90028-67-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h),* se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

———

ALLEGATO *B*
(*articolo 1, comma 1, lettera h)*)

Simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *c).*

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
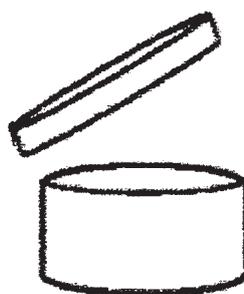
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento d obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003).

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B.*

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B,* nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A,* sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

— La direttiva 2003/15/CE, Pubblicata nella G.U.U.E. 11 marzo 2003, n. L 66.

— La legge 11 ottobre 1986, 713, reca: «Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.».

— Il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, reca: «Attuazione della direttiva 88/667/CEE, recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».

— Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, reca: «Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca: «Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici».

— La direttiva 2003/80/CE, pubblicata nella G.U.U.E. 6 settembre 2003, n. L 224.

Note all'art. 1:

— Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 11 settembre 1991, n. 300, vedi note alle premesse.

— Per il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, vedi note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 2, della citata legge n. 713 del 1986, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. — 1. Le sostanze indicate nell'allegato II non possono essere presenti nella composizione dei osmetici.

2. La presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II è tuttavia tollerata a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7.

3. L'impiego delle sostanze e dei coloranti indicati negli allegati III e IV è consentito con le imitazioni di dosi, le condizioni, il campo di impiego e di applicazione riportati negli stessi allegati.

4. È vietato l'uso di coloranti diversi da quelli indicati nell'allegato IV.

5. Nei prodotti appartenenti alle categorie di cui alle diverse sezioni dell'allegato V, non possono essere presenti sostanze che non siano espressamente previste in detto allegato o per le quali non siano rispettati i limiti e le condizioni ivi prescritti.

5-*bis. (soppresso).*

5-*ter. (soppresso).*

6. Gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Con le stesse modalità possono essere aggiunti, in apposite sezioni dell'allegato V, altri elenchi comprendenti le sole sostanze utilizzabili in determinate categorie di prodotti cosmetici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. I decreti di cui ai commi 6 e 7, salvo i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, prevedono i termini entro i quali i produttori e gli importatori si debbono adeguare alle prescrizioni.

9. Quando i decreti di aggiornamento degli allegati comportano l'utilizzazione di sostanze non comprese fra quelle consentite dalle direttive della Comunità economica europea, i decreti stessi devono indicare il periodo, non superiore a tre anni, per il quale viene autorizzato l'impiego di dette sostanze, specificare i prodotti cosmetici per la cui produzione l'impiego viene ammesso e imporre l'adozione di diciture o di simboli idonei a contraddistinguere chiaramente le relative confezioni.

10. Il Ministro della sanità trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti di cui ai commi precedenti.

10-*bis.* Ai fini della comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati sulle sperimentazioni su animali, il Ministro della sanità applica la procedura di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

Nota all'art. 2:

— L'art. 117, comma quinto, della Costituzione, così recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».

Nota all'art. 3:

— Per la legge 11 ottobre 1986, n. 713, vedi note alle premesse.

05G0074

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2005.

Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II, ed all'elezione del Pontefice. (Ordinanza n. 3423).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano alla dichiarazione dei «grandi eventi» rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decrto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed all'elezione del Pontefice, al fine di garantire la più ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal mondo;

Considerato, inoltre, che, per tale «grande evento», si impone la necessità di individuare, definire ed attuare misure organizzative efficaci sotto i profili della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria e di quant'altro occorra ad assicurare un'ordinata partecipazione dei fedeli;

Vista la complessità del «grande evento» che comporta l'inderogabile necessità del reperimento urgente di beni, forniture, servizi da impiegare per il perseguimento delle finalità in questione;

Tenuto conto che la straordinarietà dell'evento medesimo richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Sentito il Ministro dell'interno;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, provvede alla definizione ed attuazione delle iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del «grande evento» medesimo e delle connesse manifestazioni che si terranno nel territorio interessato, al fine di assicurare condizioni di adeguata accoglienza ai partecipanti alle celebrazioni, anche per gli aspetti dell'assistenza e della mobilità ed anche in deroga al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Il Commissario delegato realizza, altresì, i necessari coordinamenti con le amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, per assicurare la gestione unitaria delle iniziative e degli interventi da porre in essere per le finalità di cui alla presente ordinanza, anche garantendo l'interscambio delle informazioni utili, in un contesto di sinergie operative.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il Commissario delegato, ai fini di cui al comma 1, è autorizzato a disporre per il ricorso alla trattativa privata in relazione alla esistente situazione di somma urgenza, avvalendosi, ove necessario, e nel rispetto delle direttive comunitarie, delle deroghe previste dal successivo art. 3, anche valutando l'idoneità dei contraenti sulla base di specifiche esperienze maturate nel settore, nonché sotto l'aspetto della sicurezza a fronte delle particolari esigenze connesse al «grande evento».

4. Il Commissario delegato è autorizzato a contribuire alle spese effettuate dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti all'adozione di misure organizzative inerenti al «grande evento», previamente approvate dal Commissario delegato medesimo

Art. 2.

1. Sulla base delle direttive del Ministro dell'interno sono definiti, da parte del capo della Polizia, uno o più piani di sicurezza, anche secondo quanto disposto dal Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, per disciplinare ogni utile coordinamento tra le Forze di polizia e le Forze armate, anche con riferimento ai rispettivi ambiti e livelli di responsabilità; secondo le stesse direttive, per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica inerenti alle finalità, di cui alla presente ordinanza, e ferme le attribuzioni degli organi istituzionalmente competenti ai sensi della vigente normativa, il Prefetto di Roma, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli, ove ritenuti indispensabili, finalizzati alla interdizione del traffico ed all'apertura e chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici e delle istituzioni pubblici e privati che insistono nelle aree interessate.

Art. 3.

1. In favore del personale delle Forze dell'ordine, delle Forze armate, dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto Sanità, della Croce Rossa Italiana e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttamente impegnato in attività connesse alle finalità di cui alla presente ordinanza, e autorizzato, oltre i limiti previsti dall'ordinamento vigente, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite complessivo massimo stabilito e ripartito con apposita decretazione del capo del Dipartimento della protezione civile – Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani di impiego del personale approvati dal medesimo Commissario delegato.

2. Il personale, anche dirigenziale, del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e dell'Ufficio territoriale del Governo di Roma, ciascuno per venti unità, è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite di cinquanta ore mensili *pro-capite* oltre i limiti previsti dalla vigente normativa; qualora appartenenti alla carriera prefettizia, è corrisposta un'indennità correlata su base mensile al 25% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

3. Il personale del Ministero dell'interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile — Divisione C.A.P.I. – è autorizzato, per venti unità, ad effettuare ore di lavoro straordinario nei limiti di cinquanta ore mensili *pro-capite* oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/1936;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/1950;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11,12, 18, 21, 23 e 2 nel rispetto della direttiva comunitaria 90/531/CEE e 93/38/CEE;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24.

Art. 5.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile, appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03554

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2005.

Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres e nelle prospicienti aree marittime.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 1° febbraio 2005, in relazione alla situazione determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres (Sassari), a seguito dell'incendio verificatosi il giorno 1° gennaio 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 2 marzo 2005 del comune di Porto Torres nella quale è stata evidenziata la ineludibile esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento dei contesti emergenziali di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza per autorizzare, se necessario, la deroga alle norme in materia edilizia-urbanistica ed alle procedure espropriative;

Ritenuto, quindi, necessario disporre un'ulteriore proroga esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative già intraprese, con ogni conseguente limitazione del contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente;

Acquisita l'intesa della regione Sardegna in data 23 marzo 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è prorogato sino al 31 agosto 2005, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres (Sassari) a seguito dell'incendio verificatosi il giorno 1° gennaio 2004.

Il prefetto di Sassari è nominato Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03555

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 aprile 2003 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico;

Vista la nota in data 8 marzo 2005 con la quale il sindaco di Castelsardo, Commissario delegato ha rappresentato la necessità di prorogare lo stato d'emergenza;

Considerato che il complesso delle attività poste in essere in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ravvisata, quindi, la necessità di procedere alla proroga dello stato d'emergenza, ricorrendo nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota del 31 marzo 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Castelsardo, in provincia di Sassari, colpito da gravissimo dissesto idrogeologico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03556

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Terni e Perugia interessate da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che, a seguito delle condizioni meteorologiche avverse del 4 e del 5 dicembre 2004, le provincie di Terni e di Perugia sono state interessate da crolli, smottamenti e diffusi movimenti franosi;

Considerata, inoltre, la grave situazione di dissesto idrogeologico in cui versa il territorio delle provincie di Terni e Perugia, in conseguenza delle piene di numerosi corsi d'acqua e delle diffuse frane che hanno riversato sul tracciato stradale un'ingente quantità di materiale, ostruendo la percorribilità stradale;

Considerato, altresì, che in alcune località i predetti movimenti franosi hanno causato danni alle infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata e che, in considerazione della ricorrente situazione di pericolo, è assolutamente indispensabile procedere con urgenza alle operazioni di messa in sicurezza dei territori interessati dall'emergenza;

Tenuto conto che il complesso delle attività da porre in essere da parte delle competenti amministrazioni, in un contesto di competenze ordinarie, non consentirebbe di superare l'emergenza in atto;

Vista la nota della regione Umbria in data 17 gennaio 2005, con la quale la stessa regione, nell'illustrare le azioni e gli interventi adottati a seguito dell'emergenza, ha effettuato una valutazione dell'intensità degli eventi franosi in atto nelle provincie di Terni e Perugia;

Ritenuto, quindi, necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza nel territorio delle provincie di Terni e Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03557

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.205 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio, 10 febbraio e 10 marzo 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 gennaio 2005 e scadenza 15 gennaio 2010, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 10 gennaio 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 gennaio 2005.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 7 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 14 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 7 luglio 2004.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regola-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

mento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 7 luglio 2004, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. «quindicennali», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 gennaio 2005, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A03618

DECRETO 11 aprile 2005.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale n. 94296 del 26 ottobre 2004, emanati in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 aprile 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 61.205 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 marzo, 7 luglio 2004, 10 gennaio e 10 febbraio 2005 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, come modificato dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2004, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° febbraio 2020, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 7 luglio 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 7 luglio 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3 - ultimo comma del decreto ministeriale 17 marzo 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 10 gennaio 2005, entro le ore 11 del giorno 14 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 gennaio 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 gennaio 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 aprile 2005.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 aprile 2005, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasei giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 aprile 2005.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputa-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

zione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2005 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 7 luglio 2004, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A03619

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 aprile 2005.

Proroga della pesca del novellame di sardina e del rossetto per l'anno 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA
E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visto l'art. 3 del regolamento (UE) n. 1626/94 del consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;

Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 22 dicembre 2004 relativamente alla fissazione di tac e quote — misure tecniche di conservazione per il mediterraneo — compreso l'allegato III, parte E, punto 20, sulle deroghe previste per le pesche speciali;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2005 recante il periodo di autorizzazione alla pesca del novellame di sardina e del rossetto, per l'anno 2005;

Considerato che nel corso del periodo consentito per l'anno 2005 si sono registrate avverse condizioni meteomarine che hanno impedito il regolare esercizio dell'attività di prelievo;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2005 la pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*), è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per ulteriori quindici giorni consecutivi a decorrere dal 5 al 19 aprile p.v. esclusi i compartimenti marittimi dello Ionio (Taranto e Crotone) ove l'ulteriore periodo è fissato dall'8 al 21 aprile p.v.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

05A03449

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Gruppo Saras (Saras 3). II aggiornamento. (Deliberazione n. 74/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Gruppo Saras, comportante investimenti complessivi pari a 115.324.825 euro, un onere per lo Stato pari a 51.890.263 euro e un'occupazione aggiuntiva non inferiore a 335 addetti e vengono altresì individuate le iniziative inserite nel contratto nonché i soggetti che le realizzeranno;

Tenuto conto che, con verbale del 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 42/2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002), con la quale è stata approvata la rimodulazione del piano progettuale, nella quale è previsto che l'investimento originariamente riconducibile alla Saraslab S.r.l. sia realizzato in parte dalla medesima società ed in parte da sei società direttamente controllate dalla stessa;

Vista la nota n. 3888 del 16 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive, a seguito

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

delle turbative intervenute nel mercato di settore e della rinuncia del gruppo alla realizzazione di parte delle iniziative, ha proposto la proroga del termine degli investimenti al 31 dicembre 2004 e la rimodulazione del piano progettuale nel quale sono previsti minori investimenti ammissibili per 49.392.825 euro, una minore agevolazione pari a 21.517.993 euro e una riduzione dell'occupazione aggiuntiva di 260 unità.

Considerato che la società Saraslab S.r.l. ha variato la propria denominazione in Adhela S.r.l.;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma di cui alle premesse, presentato dal Gruppo Saras.

Il contratto aggiornato prevede investimenti industriali pari a 65.932.000 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere a carico dello Stato, a seguito della rimodulazione, è pari a 30.372.270 euro, con una diminuzione di 21.517.993 euro.

3. Il contratto dovrà realizzare, a regime, un'occupazione aggiuntiva pari a n. 75 unità.

4. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

5. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 85/2001.

6. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla Segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 259

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Contratto di Programma "Gruppo Saras" - (Saras 3)

Tabella 1
Importi in Euro

	Società	Attività	Investimento	Onere finanza pubblica	OCCUPAZIONE
	GRUPPO SARAS				
1	SARAS S.p.A.	Raffineria	59.000.000	27.484.350	22
2	Saras Ricerche S.r.l.	Chimica del petrolio	2.850.000	979.800	10
3	Sartec S.r.l.	Attrezzature	400.000	199.500	6
4	Flamingo S.r.l.	E-business	300.000	136.530	25
5	Akhela S.r.l.	Sw e servizi	3.382.000	1.572.090	12
	Totale Investimenti		**65.932.000**	**30.372.270**	**75**

05A03429

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Costa d'Oro - I aggiornamento. (Deliberazione n. 77/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG (2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001 e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico alberghiero nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2003), con la quale si autorizza il Ministero delle attività produttive alla stipula del contratto di programma con il Consorzio Costa d'Oro, per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel settore turistico da realizzarsi nella provincia di Matera (Policoro, Pisticci, Scanzano Jonico e Nova Siri) area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E. Sono ammessi investimenti per 92.672.900 euro, agevolazioni finanziarie pari a 51.721.280 euro e nuova occupazione pari a n. 191 U.L.A. Il termine per la realizzazione degli investimenti è fissato al 2005, ed è previsto un vincolo di 10 anni per tutte le strutture ammesse ad agevolazione;

Vista la nota n. 1227569 del 4 novembre 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive, a seguito di quanto evidenziato dalla relazione bancaria sui progetti esecutivi riferiti alle tre società del Consorzio, propone una rimodulazione dell'intero contratto di programma con un aumento degli investimenti pari a 948.010 euro e la rideterminazione delle agevolazioni con un minor onere a carico dello Stato pari a 76.640 euro;

Tenuto conto che, in considerazione della particolare tipologia dei beni agevolabili e delle modalità d'uso previste, il Ministero delle attività produttive chiede che venga confermato per le strutture ammesse ad agevolazione il già previsto vincolo all'uso per 10 anni, pena la revoca e restituzione delle somme erogate;

Tenuto conto che il Ministero delle attività produttive ha evidenziato che, pur con le modifiche descritte, il contratto di programma aggiornato ha mantenuto nel suo complesso le caratteristiche di organicità e funzionalità;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del programma di investimenti previsti dal contratto di programma Consorzio Costa d'Oro.

Il contratto aggiornato prevede investimenti pari a 93.620.910 euro, così come specificato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

2. L'onere a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie è rideterminato in 51.644.640 euro, con una riduzione di 76.640 euro.

3. Si riconferma quanto stabilito al punto 1.6 della delibera n. 135/2002 in ordine al vincolo decennale posto sui beni agevolati.

4. Rimane invariato quantaltro stabilito con la citata delibera n. 135/2002.

5. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato: SINISCALCO

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 260

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA COSTA D'ORO

importi in euro

	Iniziative distinte per società	Investimento	Occupazione	Totale Agevolazioni	% contributo rispetto al massimo concedibile
	LA SIRITIDE S.r.l.				
1	Casa albergo	12.969.000	25	7.704.000	100%
2	Discoteca	3.749.000	9	2.200.050	99%
3	Impianti sportivi	616.000	3	370.000	100%
	Totale	**17.334.000**	**37**	**10.274.050**	
	NETTIS RESORT S.r.l.				
4	Villaggio turistico "Gli Argonauti"	15.438.960	20	9.515.180	98%
5	Porto degli Argonauti	9.569.950	14	6.006.420	99%
	Totale	**25.008.910**	**34**	**15.521.600**	
	MARINAGRI S.p.A.				
6	Hotel Thalas - Marinagri Resort S.r.l.	14.779.000	26	6.890.520	79%
7	Villaggio IOS - Marinagri Village S.r.l.	21.142.000	60	9.874.000	79%
8	Porto Akiris - Marinagri Resort S.r.l.	15.357.000	34	9.084.470	100%
	Totale	**51.278.000**	**120**	**25.848.990**	
	TOTALE COSTA D'ORO	**93.620.910**	**191**	**51.644.640**	

05A03430

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Breno, sede decentrata di Edolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Breno, sede decentrata di Edolo, nei giorni 14 marzo, dalle ore 12,30, e 15 marzo 2005, per l'intera giornata.

Motivazione.

I guasti Telecom hanno provocato nei giorni 14 marzo, dalle ore 12,30 e 15 marzo 2005, per l'intera giornata, l'interruzione del collegamento con il sistema informativo centrale inibendo le attività connesse all'anagrafe tributaria.

In data 16 marzo 2005 sono state ripristinate tutte le linee telefoniche e i relativi collegamenti con l'anagrafe tributaria e conseguentemente è stato possibile assicurare il corretto svolgimento delle attività d'istituto, così come comunicato dal dirigente dell'ufficio stesso con nota del 31 marzo 2005, prot. n. 5917/2005.

Il Garante del contribuente, con propria nota prot. n. 528 del 4 aprile 2005, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*.

Riferimenti normativi e attribuzione del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, comma 1, lettera *b)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 aprile 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A03440

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 14 aprile 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Poletti Renzo delegato dal Comune di Lamon giusta delibera del consiglio comunale n. 6 dell'8 marzo 2005, di voler promuovere una richiesta di referendum, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Lamon sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione autonoma Trentino-Alto Adige?».

Il sig. Poletti dichiara di eleggere domicilio in Roma - via Paolo VI n. 21 presso l'Istituto Maria Bambina (Suor Alessandra Inami) - Tel. 0669893911, fax 0669893540.

05A03620

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Finanziamento pubblico del 75% di studi di fattibilità all'estero

Sentite le associazioni di categoria, il Ministero delle attività produttive ha ritenuto di prorogare dal 15 aprile 2005 al 15 maggio 2005 il termine per la presentazione delle domande di finanziamento delle due nuove linee di intervento, mirate:

a favorire l'internazionalizzazione delle PMI e, in particolare, i loro investimenti all'estero, incentivando l'aggregazione finalizzata ad investimenti congiunti altrimenti non alla portata delle singole aziende;

ad alimentare i contatti fra mondo imprenditoriale e mondo accademico, per accrescere la capacità delle PMI ad agire da «grandi» imprese sui mercati.

Resta fermo il principio selettivo che vedrà ammessi al finanziamento pubblico studi di fattibilità relativi ad investimenti individuati e programmati e conseguenti ad attività preliminari già poste in essere.

Si ricorda che la completa illustrazione delle modalità operative delle due linee è reperibile sul sito del Ministero www.mincomes.it e su quello dell'Istituto nazionale per il commercio estero www.ice.it

05A03560

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Viatim».

Estratto provvedimento UPC/II/1780 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: VIATIM.

Confezioni:

035889017/M - 1 siringa preriempita a doppio comparto con ago da 0,5 ml;

035889029/M - 10 siringhe preriempite a doppio comparto con ago da 0,5 ml;

035889031/M - 1 siringa preriempita a doppio comparto senza ago da 0,5 ml;

035889043/M - 10 siringhe preriempite a doppio comparto senza ago da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0536/001/II/006, W04.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica Apportata: aggiornamento del lotto di semenza usato per la produzione del vaccino. Modifica al limite applicato al test sul contenuto di fenolo residuo nell'ambito delle specifiche della sostanza attiva (polisaccaride Vi purificato).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03395

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Solaraze».

Estratto provvedimento UPC/II/1781 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: SOLARAZE.

Confezioni:

034129015/M - 1 tubo 25 g di gel 3%;

034129027/M - 1 tubo 50 g di gel 3%.

Titolare A.I.C.: Shire Pharmaceuticals Contracts Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0226/001/II/011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del saggio relativo al sodio ialuronato dalle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03394

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Hibtiter».

Estratto provvedimento UPC/II/1782 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: HIBTITER.

Confezioni:

028929014/M - 1 flac. 0,5 ml+1 sir. monouso;

028929026/M - 10 flac. 0,5 ml.

Titolare A.I.C: Wyeth Lederle S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0046/001/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche di stabilità.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03393

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neohepatect».

Estratto provvedimento UPC/II/1783 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: NEOHEPATECT.

Confezioni:

035561012/M - 1 fiala da 2 ml/100 UI di soluzione per infusione;

035561024/M - 1 flacone da 10 ml/500 UI di soluzione per infusione;

035561036/M - 1 flacone da 40 ml/2000 UI di soluzione per infusione.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0214/001/II/015, 14, 11, W09.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del plasma master file ed introduzione di un ulteriore test di screening sui marker delle infezioni. Cambiamento del kit di test per la determinazione quantitativa degli anticorpi anti HBS. Eliminazione del test di identità specie specifico in accordo alla monografia della Farmacopea.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03392

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Levodopa Carbidopa EG».

Estratto provvedimento UPC/II/1784 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: LEVODOPA CARBIDOPA EG.

Confezioni:

20 compresse a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg - A.I.C. n. 035897014/M;

30 compresse a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg - A.I.C. n. 035897026/M;

49 compresse a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg A.I.C. n. 035897038/M;

50 compresse a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg - A.I.C. n. 035897040/M;

56 compresse a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg - A.I.C. n. 035897053/M;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

60 compresse a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg - A.I.C. n. 035897065/M;

100 compresse a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg - A.I.C. n. 035897077/M;

300 compresse a rilascio prolungato da 100 mg + 25 mg - A.I.C. n. 035897089/M;

20 compresse a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg - A.I.C. n. 035897091/M;

30 compresse a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg - A.I.C. n. 035897103/M;

49 compresse a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg - A.I.C. n. 035897115/M;

50 compresse a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg - A.I.C. n. 035897127/M;

56 compresse a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg - A.I.C. n. 035897139/M;

60 compresse a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg - A.I.C. n. 035897141/M;

100 compresse a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg - A.I.C. n. 035897154/M;

300 compresse a rilascio prolungato da 200 mg + 50 mg - A.I.C. n. 035897166/M.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0360/001-002/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica degli studi di bioequivalenza.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03391

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tareg».

Estratto provvedimento UPC/II/1785 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: TAREG.

Confezioni:

14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 033178094/M;

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 033178106/M;

56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 033178118/M;

98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 033178120/M;

280 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC da 80 mg - A.I.C. n. 033178132/M.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0406/003/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: divisibilità delle compresse da 80 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03390

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nuvaring».

Estratto provvedimento UPC/II/1786 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: NUVARING.

Confezioni:

1 Sistema a rilascio vaginale in bustina AL/LDPE - A.I.C. n. 035584010/M;

3 Sistemi a rilascio vaginale in bustina AL/LDPE - A.I.C. n. 035584022/M.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0265/001/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1 e 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03389

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Etoposide Mayne».

Estratto provvedimento UPC/II/1787 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: ETOPOSIDE MAYNE.

Confezioni:

«Soluzione per infusione» 5 flaconi 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 035432018/M;

«Soluzione per infusione» 5 flaconi 200 mg/100 ml - A.I.C. n. 035432020/M;

«Soluzione per infusione» 1 flacone 1 g/50 ml - A.I.C. n. 035432032/M.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0417/00l/II/015.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03388

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Campto».

Estratto provvedimento UPC/II/1788 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: CAMPTO.

Confezioni:

A.I.C. n. 032949012/M - 1 flaconcino 40 mg/2 ml;

A.I.C. n. 032949024/M - 1 flaconcino 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 032949036/M - 5 flaconcini 100 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0108/001-002/W18,II/19, N01.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica appartata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03387

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Epaxal».

Estratto provvedimento UPC/II/1789 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: EPAXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036438012/M - «24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare»1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1 ml;

A.I.C. n. 036438024/M - «24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare «10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1 ml;

A.I.C. n. 036438036/M - «24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1,25 ml;

A.I.C. n. 036438048/M - «24 U.I./0,5 ml emulsione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago separato - volume nominale 1,25 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0111/001/II/031,32,33.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: nuovo metodo del test di sterilità per il principio attivo - nuova determinazione della BSA (bovine serum albumin) basato sul metodo Elisa - Eliminazione del test in vivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03386

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Implanon».

Estratto provvedimento UPC/II/1790 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale: IMPLANON.

Confezioni: 034352017/M - 1 impianto 68 mg.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0150/001/W11, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1,2,34.2,4.3,4.4,4.5,4.6, 4.8, 5.2 e 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03385

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zanedip».

Estratto provvedimento UPC/II/1791 del 22 marzo 2005

Specialità medicinale: ZANEDIP.

Confezioni:

033224015/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

033224027/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

033224039/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

033224041/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

033224054/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W025 e w24.

Tipo di modifica: modifica stampati ed aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della documentazione chimico/farmaceutica del dosaggio da 10 mg con quello da 20 mg.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03396

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lercadip».

Estratto provvedimento UPC/II/1792 del 22 marzo 2005

Specialità medicinale: LERCADIP.

Confezioni:

033225018/M - 14 compresse rivestite 10 mg;

033225020/M - 28 compresse rivestite 10 mg;

033225032/M - 35 compresse rivestite 10 mg;

033225044/M - 50 compresse rivestite 10 mg;

033225057/M - 100 compresse rivestite 10 mg.

Titolare A.I.C.: Innova Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0132/001/W024 E W25.

Tipo di modifica: modifica stampati ed aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della documentazione chimico/farmaceutica del dosaggio da 10 mg con quello da 20 mg.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03397

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/1793 del 22 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

A.I.C. n. 027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

A.I.C. n. 027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 mu;

A.I.C. n. 027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 mu;

A.I.C. n. 027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 mu;

A.I.C. n. 027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 mu.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,006,007,008,009,010,011/II/046.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione della determinazione di N-formil metionina nei campioni di filgrastin.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana.

05A03384

Comunicato di rettifica concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Botox"».

Nella parte del comunicato «Estratto determinazione UPC//II/1624 del 26 novembre 2004. Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "BOTOX"».

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2004 alla pag. 26, alla voce titolare A.I.C., in luogo di: «Allergan pharmaceutical (Ireland) LTD».

Leggasi: «Allergan Pharmaceuticals Ireland».

05A03398

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501087/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE